

Individuazione di una zona umida quale area destinata a diventare riserva naturale dello Stato

T.A.R. Veneto, Sez. II 21 aprile 2016, n. 421 - Mielli, pres. f.f.; Fenicia, est. - Azienda Marina Averno A.M.A. S.r.l. (avv.ti Loccisano e Maggiolo) c. Ministero per l'ambiente (Avv. distr. Stato) ed a.

Bellezze naturali- Individuazione della zona umida di Valle Averno, in provincia di Venezia nel Comune di Campagnalupia, quale area destinata a diventare riserva naturale dello Stato - Concessione faunistica venatoria - Istanza.

(Omissis)

FATTO

Premessa generale.

La Valle dell'Averno si colloca nella parte meridionale della Laguna di Venezia, nel Comune di Campagna Lupia, in Provincia di Venezia, e si caratterizza per la varietà di fitocenosi, l'elevata quantità di specie botaniche rilevate e quale luogo di sosta svernamento e nidificazione per avifauna rara e protetta.

Tale area, in ragione dei valori naturalistici e ambientali-paesaggistici che la caratterizzano, è assoggettata a diversi vincoli a livello internazionale, europeo, statale e regionale.

In particolare, l'intero biotopo di Valle dell'Averno veniva designato Zona Umida di Importanza Internazionale - ai sensi della "Convenzione di Ramsar" (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184) - prima con decreto del Ministro dell'Ambiente del 10.02.1989 (per 200 ettari) e, successivamente, con D.M. del 03.05.1993 (per tutti i 500 ettari).

Con Ordinanza del Ministro dell'Ambiente emanata in pari data l'area di circa 200 ettari, già individuata come Zona Umida Ramsar, veniva dichiarata Area di Reperimento nella quale istituire una Riserva Naturale dello Stato, e ne veniva affidata la gestione al WWF.

In precedenza, con decreto 1° agosto 1985 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il biotopo di Valle Averno era stato individuato tra i c.d. beni a tutela selettiva ai sensi della legge n.1497/39 e, per gli effetti, interamente sottoposto a vincolo paesaggistico.

Successivamente, con le delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 3051 del 7 giugno 1988 e n. 4447 del 19 luglio 1988 il predetto biotopo veniva costituito in "Oasi di protezione della flora e della fauna".

La Regione Veneto, ancora, con deliberazione di Giunta n. 4824/1998, riconoscendo i valori naturalistici presenti nel biotopo dichiarava la Valle dell'Averno Zona di Protezione Speciale "Laguna di Venezia" IT3250046 ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (c.d. Direttiva Uccelli) includendola successivamente nel più vasto Sito di Importanza Comunitaria IT3250030 "Laguna media inferiore di Venezia" ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (ed. Direttiva Habitat).

Venendo ai fatti che più direttamente interessano il presente contenzioso, si osserva che, a seguito dell'istruttoria svolta nel 2002 dalla Segreteria Tecnica per le Aree Naturali Protette del Ministero dell'Ambiente, che confermava l'esistenza di valori naturalistici, ambientali-paesaggistici e socio-culturali in tutta la Valle dell'Averno, veniva predisposto lo schema di decreto ministeriale di istituzione della Riserva Naturale Statale Valle dell'Averno unitamente alla relativa cartografia, comprendente l'intero biotopo.

Quindi, lo schema di decreto, unitamente alla proposta di perimetrazione, venivano trasmessi alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di Campagna Lupia e al WWF Italia, per la formulazione di osservazioni e proposte nel merito.

In particolare, con nota del 23 gennaio 2004, la Regione Veneto esprimeva parere favorevole all'istituzione della riserva naturale statale Valle dell'Averno, rimanendo tuttavia inerte rispetto alle plurime sollecitazioni da parte del Ministero a perfezionare l'intesa di cui all'art. 2, comma 7, della L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette).

Successivamente, la Regione Veneto, con delibera di Giunta del 7 agosto 2006 n.2694, individuava, ai sensi della LR n.40/84 il biotopo "Valle Averno" quale area destinata all'istituzione di una Riserva Naturale Regionale.

Quindi, con L.R. 5 gennaio 2007, con la quale veniva approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-12, la Regione apportava una riduzione del perimetro dell'Oasi di Protezione di Valle Averno.

Per effetto di tale variazione, veniva tolta la protezione della fauna da circa 300 ettari della zona umida di Valle Averno.

In buona sostanza, pertanto, l'area da destinarsi ad Oasi veniva ridotta alla sola area di 200 ettari gestita dal WWF Italia.

A questo punto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, preso atto della persistente inerzia della Regione Veneto a perfezionare l'intesa di cui all'art. 2 comma 7 della legge quadro, e dell'intenzione della stessa di garantire un livello di protezione inferiore a quella prevista dallo schema di decreto ministeriale e dagli stessi precedenti provvedimenti regionali; considerato che i vincoli esistenti sull'area di circa 300 ettari della "Valle Averno" interessata

dalla riduzione di perimetro dell' "Oasi di protezione" non risultavano più idonei a garantire la tutela degli ecosistemi presenti di valore naturalistico, almeno a livello tale da aver condotto alla dichiarazione di Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar con il DM del 3 maggio 1993; considerata altresì la necessità di assicurare la protezione di ecosistemi caratteristici dell'ambiente naturale della Laguna di Venezia, con particolare riferimento alla componente faunistica, di rilevanza nazionale ed internazionale, minacciati dalla recente variazione dell'originario status di "Oasi di protezione della flora e della fauna"; tutto ciò premesso, il Ministero, ravvisando l'esistenza di un caso di necessità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 394/1991, emanava l'Ordinanza Ministeriale del 7 maggio 2007, avente ad oggetto "Individuazione della zona umida di Valle Averno, in Provincia di Venezia, nel comune di Campagna Lupia, quale area destinata a divenire Riserva Naturale dello Stato", e contestualmente adottava le necessarie misure di salvaguardia "sino alla definitiva entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della riserva". Successivamente, la Giunta regionale, con DGR 11 settembre 2007 n. 2653, in sede di modifica al Piano Faunistico Venatorio Regionale ed in conformità con quanto stabilito dagli art. 4 commi 1 e 2 della stessa LR 5 gennaio 2007, che autorizzava la Giunta regionale ad apportare le modifiche che si fossero rese necessarie al Piano, sentita la competente Commissione consiliare, ripristinava l'ampliamento, su tutti i 500 ha, dell'area di Valle Averno destinata ad Oasi di Protezione ai fini della sussistenza del divieto di caccia.

Ricorso n. 1897/2007

Con il ricorso introduttivo è stato chiesto da parte dell'Azienda Marina Averno - A.M.A., asseritamente proprietaria dei 300 ha della Valle Averno dalla stessa gestiti, l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza del Ministero dell'Ambiente del 7 maggio 2007.

A fondamento del ricorso, la ricorrente, ritenendosi pregiudicata dal divieto di esercizio dell'attività venatoria, disposto fra le altre misure di salvaguardia dal Ministero, ha dedotto la violazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità, stabiliti dalla Costituzione, non essendo giustificato, alla stregua di tali principi, l'intervento statale in ambito regionale; nonché, la mancanza dei presupposti di fatto per disporre il vincolo sulla porzione di Valle Averno in questione, ed infine, lo sviamento di potere, in quanto il vero scopo perseguito dall'ordinanza ministeriale sarebbe quello di introdurre un limite all'attività venatoria nella zona in questione.

Con motivi aggiunti la medesima ricorrente ha impugnato la DGR n. 2653 dell' 11 settembre 2007, che, come già detto, apportando modifiche al Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 ai sensi dell'art. 4.1 e 4.2 della LR 5.1.2007, n. 1, con riferimento all'area denominata "Valle Averno", ricompresa nell'Ambito territoriale di caccia n. 5, dispone l'ampliamento della zona destinata ad oasi di protezione.

Con il primo dei motivi aggiunti l'Azienda Marina Averno ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. 1/2007, per violazione dell'art. 37 dello Statuto della Regione e dei principi costituzionali in tema di distinzione delle funzioni fondamentali della Repubblica, laddove tale norma regionale, rimettendo alla Giunta la possibilità di "procedere all'incremento del territorio regionale destinato ad oasi.. di almeno 2.500 ettari di TSAP proporzionalmente distribuito tra le Province", ha in sostanza attribuito alla Giunta il potere di modificare la legge, fonte primaria.

Con un secondo motivo, la ricorrente ha invece dedotto che in ogni caso la Giunta regionale aveva ecceduto dai poteri conferiti dalla legge regionale, avendo infranto il limite legislativamente previsto della non incisione dei criteri informativi del piano faunistico-venatorio.

Con il terzo motivo si è invece lamentato l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, in quanto "la destinazione dell'area a oasi era avvenuta al solo scopo di assecondare il Ministro dell'Ambiente" e per omessa e insufficiente motivazione, specie in ordine alla considerazione del legittimo affidamento creatosi in capo alla ricorrente circa la possibilità di utilizzare la propria area in Valle Averno per l'esercizio dell'attività venatoria.

Infine, con un quarto motivo, la ricorrente ha eccepito la mancata acquisizione dei pareri della competente commissione Consiliare e della Provincia.

Si sono separatamente costituiti il Ministero dell'Ambiente (con riferimento al ricorso principale) la Regione del Veneto (con riferimento al ricorso per motivi aggiunti) e il WWF, rilevando ciascuno l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, non essendo la ricorrente proprietaria dell'area in questione, da ritenersi demaniale, e discendendo il divieto di caccia, oltre che dai provvedimenti impugnati, anche dai numerosi vincoli posti a salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali-paesaggistici della Valle dell'Averno; e comunque deducendo l'infondatezza nel merito dei singoli motivi di gravame.

All'esito dell'udienza camerale del 12 dicembre 2007, il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare della ricorrente.

Ricorso n. 1944/2007

Con separato ricorso iscritto al n. 1944 di R.G., la Regione Veneto ha impugnato la medesima ordinanza ministeriale del 7 maggio 2007, lamentando, con un primo motivo, la violazione (fra le altre norme) dell'art. 2, comma 7 della L. 394/1991, nonché la violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione, sussidiarietà, ragionevolezza e adeguatezza, essendo mancato l'effettivo ed efficace coinvolgimento della Regione Veneto prima dell'assunzione del provvedimento gravato.

Con un secondo motivo, si è invece lamentata la violazione del procedimento di individuazione e istituzione di riserve naturali di rilevanza statale, come delineato dall'art. 6 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, da leggere,

secondo la Regione, alla luce dell'art. 5 della L. n. 349/1986 e dell'art. 7 della L. n. 59/1987, in base ai quali l'individuazione delle aree da destinare a riserve e parchi nazionali, anche nel caso dell'applicazione di misure di salvaguardia, è riservata ad un atto d'indirizzo e coordinamento e non può essere rimessa al potere del singolo Ministro, cui spetterebbe invece solo un potere di promozione della istituzione di riserve e parchi. Nel caso di specie, secondo la tesi della Regione, la misura di salvaguardia sarebbe stata assunta in assenza di un previo provvedimento di individuazione dell'area da destinare a riserva statale da parte dell'autorità competente.

Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che la misura di salvaguardia era stata assunta con efficacia *sine die* ed in aperto contrasto con l'art. 6, comma 1, della legge quadro sulle aree protette che dispone che "la proposta di istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa".

Infine, con l'ultimo motivo, la Regione ha lamentato il difetto di motivazione e la carenza d'istruttoria dell'ordinanza impugnata, specie in ordine alla necessità di istituire la riserva naturale di Valle d'Averto su tutta la sua estensione di 500 ha.

Si è costituito il Ministero dell'Ambiente chiedendo la reiezione del ricorso per le ragioni esplicitate con successiva memoria.

Ricorso n. 608/2008

Con successivo ricorso iscritto al n. 608/2008 di R.G., l'Azienda Marina Averto ha impugnato la determinazione della Provincia di Venezia del 2 gennaio 2008 di rigetto dell'istanza volta a conseguire una concessione faunistica venatoria; determinazione basata essenzialmente sul divieto di caccia imposto dall'ordinanza del Ministero dell'ambiente del 7 maggio 2007 e sull'incompatibilità dell'istituzione dell'azienda faunistica con l'estensione anche all'area della ricorrente del vincolo ad oasi di protezione disposta dalla delibera di Giunta regionale n. 2653 dell'11 settembre 2007.

In particolare, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità derivata del provvedimento di diniego dai provvedimenti presupposti costituiti dall'ordinanza del Ministero del 7 maggio 2007 e dalla delibera di Giunta n. 2653/2007. Oltre ai vizi dedotti nel ricorso n. 1897/2007, integrato dai motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza ministeriale per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 223 del 3 giugno 1997 che aveva stabilito l'incompetenza del Ministero a emanare statuizioni che conducano all'individuazione di una riserva naturale. Si sono costituiti separatamente la Provincia di Venezia, la Regione Veneto e il Ministero dell'Ambiente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse e contestandone la fondatezza nel merito.

xxxxxx

In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica. All'esito dell'udienza di discussione del 6 aprile 2016 i ricorsi in esame sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, i ricorsi in esame possono essere riuniti essendo oggettivamente e soggettivamente connessi.
2. Quanto ai ricorsi n. 1897 del 2007 e 608 del 2008, proposti da A.M.A., si ritiene si possa prescindere dalle eccezioni preliminari d'inammissibilità formulate dalle parti resistenti essendo i ricorsi infondati nel merito.

2.1. Relativamente al ricorso principale n. 1897/2007, non è condivisibile la doglianza relativa alla lesione, da parte dell'ordinanza ministeriale impugnata, delle prerogative regionali in tema di protezione delle riserve naturali, e alla violazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, né appaiono fondate le altre censure relative al travisamento dei fatti e al difetto d'istruttoria.

Ed invero la Valle Averto era già riconosciuta dal Ministero (ex DD.MM. 10 febbraio 1989 e 3 maggio 1993) come "Zona Umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar" (quest'ultima ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448 e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184), che obbliga le parti contraenti (art. 4, comma 1) a favorire la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici creandovi delle riserve naturali.

Mentre, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette): "*I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future*" e le riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, "*possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati*".

E' dunque indubbio che nel caso in esame si è in presenza di un'area di rilievo internazionale per valori naturalistici che giustifica l'intervento statale ai fini della sua protezione.

E' anche pacifico che in base all'art. 2, comma 7 della medesima legge quadro la classificazione e l'istituzione della riserva naturale statale deve essere effettuate d'intesa con la regione interessata.

Non può però negarsi che nel caso di specie il Ministero abbia in più occasioni ricercato l'intesa con la Regione Veneto prima dell'adozione del provvedimento impugnato, perché ciò risulta documentalmente dimostrato; così come risulta che la stessa Regione aveva in precedenza espresso parere favorevole in data 23 gennaio 2004 sullo schema di decreto diretto all'istituzione di una riserva statale sull'intero biotopo (500 ettari) di Valle dell'Averto.

Piuttosto, risulta che proprio la Regione si sia sottratta al dovere di leale collaborazione, allorquando, oltre a non dar seguito ai numerosi solleciti ministeriali volti al perfezionamento dell'intesa, con la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, mediante la riduzione del perimetro dell'Oasi di protezione della flora e della fauna, ha inaspettatamente eliminato la protezione della fauna su circa 300 ettari della zona umida di Valle Averto.

E' quindi evidente che il complesso di tali circostanze configurava un "caso di necessità ed urgenza" che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 394/1991, legittimava il Ministro dell'ambiente ad individuare l'area da proteggere e ad adottare su di essa misure di salvaguardia.

Non sembra, poi, che possano essere messi in discussione, trattandosi peraltro di valutazioni di natura tecnico-discrezionale, i valori naturalistici e ambientali-paesaggistici che caratterizzano specificamente la Valle dell'Averto, considerata la speciale protezione di cui gode la Valle per opera di varie fonti normative, come narrato nella parte espositiva del fatto.

2.2. Pertanto, il ricorso principale proposto da A.M.A. deve essere respinto in quanto infondato.

3. Per ragioni di ordine logico, pare opportuno passare all'esame del ricorso n. 1944/2007, proposto dalla Regione avverso la medesima ordinanza del Ministero dell'Ambiente del 7 maggio 2007.

Tale ricorso è in parte fondato.

3.1. In ordine all'infondatezza delle censure di violazione dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e di mancato coinvolgimento della Regione, di cui al primo motivo, ci si riporta a quanto sopra espresso, così come in ordine alla dedotta mancanza dei presupposti normativi per l'adozione della misura urgente adottata dal Ministero.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

3.2. Non appare poi fondata la censura riportata nel secondo motivo, relativa alla violazione del procedimento di previa individuazione, mediante un atto d'indirizzo e coordinamento, dell'area da tutelare; in quanto l'art. 6, comma 1, della L. 394/1991, in ciò innovando il sistema previgente (al quale in realtà si riferisce la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente), consente espressamente, in caso di necessità ed urgenza, al Ministro dell'Ambiente di - contestualmente - individuare le aree da proteggere e di adottare su di esse le misure di salvaguardia.

3.3. Inoltre, in ordine alle censure articolate con il terzo motivo, si osserva come la necessità della protezione dell'area di 300 ettari in questione, è stata confermata dalla stessa Regione allorquando, nel modificare, con la delibera di Giunta n. 2653 del 2007, l'allegato B) della L.R. n. 1/2007, ha individuato l'intera superficie della Valle Averto quale oasi di protezione della fauna selvatica all'interno della quale vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria.

3.4. Infine, quanto all'efficacia della misura di salvaguardia, quest'ultima, come si ricava dalla disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, appena citato, non è soggetta ad alcun termine di decadenza, né deve necessariamente prevedere una limitazione temporale, datane la natura conformativa e la finalità di tutela ambientale fino all'approvazione del regolamento dell'area oggetto di protezione (cfr. in tal senso: T.A.R. Genova, n. 268/2014; T.A.R. Bari, n. 1789/2012; T.A.R. Salerno n. 329/2003).

3.5. Nondimeno, il medesimo art. 6, comma 1, stabilisce che le misure di salvaguardia devono essere esaminate dalla Conferenza Stato - Regioni (organismo subentrato, ex art. 7 del D.lgs. n. 281/1997, al Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge quadro) nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area sottoposta a tutela.

Ebbene, poiché non risulta (come evidenziato dalla Regione ancora nella memoria conclusiva e non contestato dal Ministero) che l'ordinanza ministeriale sia stata tuttora (a distanza di nove anni) portata all'esame della Conferenza Stato-Regioni, è evidente che tale circostanza non possa che configurare un'illegittimità del provvedimento per violazione di legge, come osservato dalla Regione con il secondo motivo di ricorso; si tratta infatti dell'inosservanza di un adempimento che, rappresentando lo strumento di raccordo tra l'azione statale e le prerogative regionali, risulta doveroso e imprescindibile ai fini del perfezionamento dell'iter formativo dell'ordinanza adottata in via d'urgenza dal Ministero dell'Ambiente, e una tale omissione, essendo venute meno, per effetto della DGR n. 2653 dell' 11.9.2007, le ragioni di necessità ed urgenza che avevano giustificato l'adozione delle misure di salvaguardia, denota la sopravvenuta mancanza di interesse alla conclusione del procedimento.

3.6. In conclusione, il ricorso n. 1944/2007 deve essere accolto sotto tale profilo con il conseguente annullamento dell'ordinanza del Ministero dell'Ambiente del 7 maggio 2007.

4. Si può dunque passare ora all'esame del ricorso per motivi aggiunti proposto da A.M.A. nell'ambito del ricorso n. 1897/2007 avverso la D.G.R. n. 2653/2007.

Tale ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

4.1. Come osservato nella parte in fatto, la DGR n. 2653 dell' 11.9.2007, dispone modifiche al PFVR 2007-2012, ai sensi

dell'art. 4.1 e 4.2 della L.R. 5.1.2007, n. 1.

Ebbene, l'art. 4 della legge regionale n. 1/2007, rubricato "Competenze della Giunta regionale" stabilisce che: "1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al piano faunistico venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza di cui all'Allegato D. 2. La Giunta regionale entro l'inizio della stagione venatoria 2007-2008, sentite le province e la competente commissione consiliare, procede all'incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di almeno 2.500 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (TASP), proporzionalmente distribuito fra le province."

Ciò premesso, risulta innanzitutto infondata la censura, articolata con il primo motivo, relativa alla violazione da parte di tale legge regionale dei principi costituzionali in tema di distinzione delle funzioni legislative ed esecutive, in quanto le attività attribuite alla Giunta dalla legge in esame rientrano a pieno titolo nella funzione di attuazione degli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio regionale, funzione riservata alla Giunta, quale organo esecutivo, dall'art. 32 dell'allora vigente Statuto della Regione Veneto.

La questione di illegittimità costituzionale sollevata si rivela, dunque, manifestamente infondata.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene, invece, che la deliberazione impugnata risulterebbe viziata per eccesso di delega perché, disponendo l'ampliamento dell'oasi di protezione in questione, la Giunta avrebbe inciso direttamente sui criteri informativi del Piano faunistico.

La tesi non può essere condivisa.

Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate, emerge, infatti, come il primo comma dell'art. 4 citato disciplini l'ipotesi generale di modifiche al Piano, ponendo quale limite la necessità delle stesse e la non incidenza con i criteri informativi del piano; mentre il mancato richiamo nel secondo comma dei criteri informativi del Piano quale limite all'incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura altro non significa se non che il legislatore regionale ha ritenuto che tale incremento, seppur nei limiti indicati dalla stessa disposizione, non sia di per sé tale da incidere sui criteri informativi del piano.

In ogni caso, il ripristino dell'oasi di protezione per l'intera estensione della Valle Averte, risulta giustificata anche ai sensi dell'art. 4.1 della LR n. 1 del 2007.

Quanto all'eventuale incidenza con i criteri informativi del Piano, infatti, la mera estensione di un'oasi di protezione non può certamente assurgere a criterio informatore del Piano faunistico, trattandosi di scelta attuativa del medesimo tenuto conto altresì del fatto che, come osservato dalla Regione nelle proprie memorie e documentato in atti, il ripristino dell'oasi era risultato necessario al fine di conformarsi all'esito della valutazione d'incidenza ambientale a suo tempo predisposta per il PFVR, e che assoggettava integralmente ad oasi di protezione tutta la Valle d'Averte, oltre che imposto dai vincoli e dagli obblighi di matrice europea ed internazionale gravanti sull'area in questione come riportati nella parte in fatto.

Il secondo motivo di gravame deve pertanto essere respinto.

4.3. In ordine al terzo motivo, oltre a quanto sopra osservato circa la natura sostanzialmente doverosa dell'estensione del divieto di attività venatoria su tutti i 500 ettari di Valle d'Averte, si osserva, quanto al lamentato difetto di motivazione della delibera impugnata, come quest'ultima, costituendo espressione dei poteri pianificatori attribuiti alla Regione, ed essendo espressione di ampia discrezionalità, non richieda una particolare motivazione, oltre a quella ricavabile dagli atti ad essa prodromici e dal contenuto della stessa.

4.4. Da ultimo, l'infondatezza del quarto motivo risulta dimostrata dai documenti depositati in giudizio dalla Regione, comprovanti l'avvenuta acquisizione del parere della Provincia e della competente commissione consiliare.

5. Venendo all'esame del ricorso n. 608/2008, si osserva come la ricorrente non abbia sollevato alcuna censura avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza volta a conseguire una concessione faunistico-venatoria, ma unicamente illegittimità derivate dall'illegittimità dei provvedimenti causa del diniego, ovvero l'ordinanza del Ministero dell'Ambiente del 7 maggio 2007 e la D.G.R. n. 2653 dell'11 settembre 2007. Ebbene, poichè tale ultima delibera è risultata esente dalle illegittimità dedotte ed è in grado di per sé di sorreggere il diniego impugnato, anche il ricorso n. 608/2008 deve essere respinto.

Per le medesime ragioni deve poi essere dichiarata inammissibile per difetto d'interesse la domanda di declaratoria di nullità dell'ordinanza ministeriale per violazione del giudicato.

6. Considerata la novità delle questioni trattate si ritengono sussistere giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra la parti.

(Omissis)